

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Contumacia, notifica della sentenza alla parte personalmente e termine breve per impugnare

Va ribadito il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata (e perfino ancorchè erroneamente dichiarata), la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ., con l'effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.12.2018, n. 31516

...omissis...

Fatti di causa

C. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Terni, XXX società agricola a r.l., per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 17.644,80 a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro avvenuto, a suo dire, nel terreno di proprietà della detta società in data 11 dicembre 2012 (caduta in una buca posta

oltre il margine della sede stradale realizzata probabilmente con l'intento di eseguire una recinzione e asseritamente posizionata in contrasto con la normativa in vigore senza alcuna segnalazione dell'esecuzione dell'opera e senza delimitazione della zona interessata). Dichiarata la contumacia della società convenuta, il Tribunale adito, con sentenza n. 467/2016 emessa in data 4 giugno 2016 e pubblicata il 6 giugno 2016, accolse, in parte, la domanda e condannò la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 8.979,00, a titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c., nonché delle spese di lite.

Avverso la sentenza di primo grado la società soccombente propose gravame, cui resistette il C..

La Corte di appello di Perugia, con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. del 14 settembre 2017 n. 3280/2017, dichiarò l'appello proposto inammissibile perchè tardivo, condannò l'appellante alle spese e pose a carico di tale parte pure il pagamento di una somma pari al contributo unificato, rilevando che: la sentenza impugnata era stata notificata, unitamente al precetto, alla società rimasta contumace in primo grado, a mezzo posta; in particolare, detta sentenza era stata consegnata per la notifica all'ufficio UNEP in data 15 giugno 2017 e ritirata da tale Liotta, qualificatasi come segretaria, in data 17 giugno 2016; da tale data decorreva il termine breve per proporre appello, l'atto di appello era stato notificato in data 9 gennaio 2017, quando era ormai già scaduto il termine ultimo per la sua proposizione.

Avverso la sentenza della Corte di merito XXX società agricola a r.l. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

Con l'unico motivo, rubricato "Violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt... 285,325 e 326327 e 479 c.p.c. e omessa considerazione di un fatto decisivo", la ricorrente sostiene che la notifica della sentenza in forma esecutiva e del pedissequo precetto indirizzata alla parte personalmente, contumace in primo grado, avrebbe il limitato effetto previsto dall'art. 479 c.p.c. e non quello previsto dagli artt. 285 e 325 c.p.c., effetto, quest'ultimo, che potrebbe, ad avviso della ricorrente, essere determinato esclusivamente con la notifica della sola sentenza non spedita in forma esecutiva, quale atto tipico idoneo all'effetto voluto, o, comunque, con una espressa volontà manifestata nell'istanza di notifica del titolo esecutivo. Secondo la ricorrente, pertanto, nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, avrebbe dovuto applicarsi il termine lungo per l'impugnazione, con conseguente tempestività dell'appello proposto.

Il motivo è infondato alla luce del principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e secondo il quale, nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata (e perfino ancorchè erroneamente dichiarata), la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ., con l'effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ. (Cass. 14/03/2013, n. 6571; Cass. 14/02/2012, n. 2113; Cass. 24/02/2011, n. 4485; Cass. 31/08/2009, n. 18915; Cass. 25/01/2007, n. 1647; Cass. 15/03/2006, n. 5682).

Va, peraltro, precisato che la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 12898 del 13/06/2011, cui la parte ricorrente ha fatto riferimento sia in ricorso che nella memoria, è relativa ad ipotesi diversa da quella all'esame (notifica della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anzichè al suo procuratore costituito ai sensi dell'art. 170 c.p.c., comma 1 e art. 285 c.p.c.), e comunque

disciplinata dall'art. 479 c.p.c., nella formulazione anteriore alla novella recata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 3, convertito con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006, a seguito del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39-quater, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51 (norma di rito che, nella formulazione in parola prevedeva la possibilità, non più contemplata dalla normativa vigente e applicabile al caso di specie, di notificare il titolo esecutivo costituito da un sentenza oltre che alla parte personalmente anche al difensore ai sensi dell'art. 170, entro l'anno dalla pubblicazione). Pertanto, il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 12898/2011, rettificamente intesa, alla luce delle precisazioni che precedono, risulta non pertinente e non è ravvisabile, per le ragioni già espresse, la disparità di trattamento paventata dalla ricorrente.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.